

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 9/2019

Seduta del 25.01.2019

OGGETTO TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO DI IMPOSTA 2019

L'anno 2019 addì 25 del mese di gennaio alle ore 14.30 nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1. SCHIAVO Michele	Sindaco	P
2. PARIZZI Augusta Maria Grazia	Vice Sindaco	P
2. GIACOMINI Denis	Assessore	P
3. NANIA Enrico	Assessore	A
4. VENTURATO Paola	Assessore	P
5. BACCAN Giulia	Assessore	A

e pertanto complessivamente presenti n. 4 componenti della Giunta

Presiede il Sindaco SCHIAVO Michele.

Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale.

La seduta è legale.

<p>N. registro atti pubblicati</p> <p>REFERTO DI PUBBLICAZIONE (ART. 124 d. Lgs. 267/2000)</p> <p>Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal</p> <p>Addì</p> <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO</p>	<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134 D. Lgs. 267/2000)</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, il</p> <p>Addì</p> <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO</p>
<p>Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo il</p> <p>Addì</p> <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO</p>	

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO DI IMPOSTA 2019

VISTO il capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina la l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni dei Comuni e delle Province;

VERIFICATO che il Comune di Cadoneghe rientra nella Classe IV al fine della determinazione della tariffa per le diverse fattispecie di pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 507/1993;

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale 16.02.2001 "Rideterminazione della tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 507/1993";

RICHIAMATO il regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27.05.1996 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che con deliberazione G.C. n. 7 del 16.02.1998 venivano approvate le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 1998 aumentate del 20% ai sensi dell'articolo 11, comma 10, della Legge n. 449/1997 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO che il sopra riportato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 è stato abrogato dall'art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.08.2012, n. 134;

VISTO l'art. 1, comma 919 della Legge 30.12.2018, n. 145 che testualmente recita: "919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato."

VISTO l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita: "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTI :

- l'art. 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ove dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

RICHIAMATO il Decreto Ministero dell'Interno del 07.12.2018 avente per oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019 degli enti locali dal 31 dicembre al 28 febbraio 2019;

RITENUTO di applicare la maggiorazione del 50% ex art. 1, comma 919 della legge 30.12.2018, n. 145 per le superfici superiori al metro quadrato (le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato) e di adottare, pertanto, le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni nella misura indicata nel prospetto allegato, al fine di garantire il gettito derivante dal tributo in considerazione anche dei rimborsi che l'Ente dovrà disporre per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018 come recepito nella risoluzione ministeriale n. 2/DF del 28.05.2018 relativi alla quota versata e non dovuta a titolo di maggiorazione tariffaria per le annualità 2013-2018;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

RISCONTRATA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42, comma.2, lett. f) e 48, comma 2, del TUEL;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- 1) di stabilire per l'anno 2019 ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, le tariffe previste dal D.Lgs. 507/1993, come rideterminate per la pubblicità ordinaria dal DCPM 16.02.2001 come da allegato sub a);
- 2) di stabilire altresì con decorrenza 01/01/2019 la maggiorazione del 50,00% (cinquanta per cento) delle tariffe e dei diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 per le superfici superiori al metro quadrato in applicazione ed ai sensi dell'art. 1, comma 919 della legge n. 145/2018;
- 3) di demandare al servizio tributi :
 - la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo pubblicazione sul portale del Federalismo Fiscale, secondo le modalità indicate dall'art. 13, comma 15, del Decreto-Legge n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
 - l'invio di copia della presente deliberazione al Concessionario Abaco spa incaricato della gestione del tributo.

PARERI:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Cadoneghe, 21.01.2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Roberto Pinton

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente alla regolarità contabile, si esprime
parere favorevole.

Cadoneghe, 21.01.2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Roberto Pinton

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 9 DEL 25.01.2019

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;

VISTI il parere espresso dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

TABELLA TARIFFE ANNO 2019

Decreto Legislativo 507/1993 e DPCM 16.02.2001

Descrizione	Tariffa di legge	Riferimento normativo D.Lgs. 507/93
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'		
Pubblicità ordinaria	€ 13,43	Art 12 comma 1
Pubblicità effettuata con veicoli		Art 13 comma 3
a) con portata superiore ai 3.000 kg	€ 74,37	
b) con portata inferiore a 3.000 kg	€ 49,58	
c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nei punti a) e b)	€ 24,79	
Pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi	€ 41,32	Art 14 comma 1
Pubblicità effettuata in luoghi pubblici con pannelli luminosi	€ 2,58	Art 14 comma 4
Pubblicità varia (da aeromobili con scritte, striscioni ecc..)	€ 61,97	Art 15 comma 2
Pubblicità varia (distribuzione anche con veicoli di manifesti o altro materiale ecc..) - tariffa per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno o frazione	€ 2,58	Art 15 comma 4
Pubblicità varia (a mezzo amplificatori e simili) – tariffa per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione	€ 7,75	Art 15 comma 5
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		
Tariffa per primo 10 giorni di affissione – tariffa per ciascun foglio	€ 1,14	Art. 19 comma 2
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione– tariffa per ciascun foglio	€ 0,34	Art. 19 comma 2

Dal 01/01/2019 le tariffe e diritti di cui al capo I del decreto legislativo n. 507/1993 sono aumentati del 50% (cinquanta per cento) per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso (art. 1 comma 919 legge 30.12.2018 n. 145).